



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.14420/A./Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

All'Ufficio per il visto di conformità
presso la Presidenza della Giunta Regionale
della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e I, II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Interventi regionali per la Cooperazione allo Sviluppo e la
Solidarietà Internazionale" **Reg. Gen. n.210**

Ad iniziativa del Consigliere Luca Colasanto.
Depositata il 6 giugno 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI e I Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **06 LUG. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Interventi regionali per la Cooperazione allo sviluppo e la Solidarietà Internazionale”

Ad iniziativa del Consigliere Luca Colasanto.

(Registro Generale numero 210)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

La Cooperazione allo sviluppo è riconosciuta come strumento essenziale di solidarietà fra i popoli ai fini della pace, della piena realizzazione dei diritti umani e della riduzione delle disuguaglianze.

In applicazione della Legge 49/87 (Nuova disciplina per la cooperazione allo sviluppo), le Regioni italiane si sono dotate negli ultimi 15 anni di uno strumento legislativo volto ad assicurare un'efficace partecipazione dei soggetti attivi nei loro territori alle politiche di cooperazione e, quelle più avanzate, sono ormai giunte alla terza generazione di Legge Regionale sulla Cooperazione.

La presente Proposta di Legge mira a colmare una lacuna dell'ordinamento della Regione Campania rispondendo contestualmente ad una forte sollecitazione che proviene dalla società civile.

L'impostazione normativa del provvedimento è volutamente snella rinviando in ampia misura alle definizioni, alle strategie ed alle tipologie di intervento ormai consolidati a livello nazionale, comunitario ed internazionale. Esso favorisce l'interazione con gli altri strumenti della cooperazione territoriale e dell'internazionalizzazione pur mantenendo ferma la netta distinzione degli obiettivi e degli strumenti fra tali politiche e quelle di cooperazione allo sviluppo.

L'intervento regionale è espressamente collegato al rispetto delle competenze statali e ai principi fondamentali che ispirano l'azione internazionale in materia di Cooperazione allo Sviluppo.

E' fatto espresso riferimento agli obiettivi di sviluppo del Millennio approvati nel settembre 2000 dal vertice speciale dei Capi di Stato e di Governo delle Nazioni Unite, in quanto essi costituiscono la definizione più aggiornata ed universalmente accettata delle finalità della Cooperazione allo Sviluppo e delle priorità d'azione.

L'azione regionale è orientata: alla valorizzazione delle iniziative dei soggetti e delle Istituzioni che operano sul territorio regionale, favorendone l'armonizzazione; a diffondere sul territorio regionale la conoscenza degli strumenti regionali, nazionali ed internazionali destinati alla Cooperazione allo sviluppo; al rafforzamento delle istituzioni pubbliche dei Paesi beneficiari; ad assicurare la partecipazione diretta delle popolazioni interessate ai programmi di cooperazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Il provvedimento assicura la più ampia possibilità di partecipazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel territorio, con le cautele necessarie al fine di assicurare l'affidabilità e la adeguata professionalità degli organismi non lucrativi e di consentire anche alle imprese di partecipare a specifiche iniziative di cooperazione. A tal fine è istituito il Registro Regionale della Cooperazione allo Sviluppo e la Solidarietà Internazionale.

E' in particolare previsto per gli organismi non aventi finalità di lucro l'obbligo di iscrizione nel Registro regionale della cooperazione e della solidarietà internazionale, subordinato alla verifica che le attività di cooperazione siano espressamente previste nei rispettivi statuti e che attività in questo campo siano svolte da almeno 3 anni.

L'iscrizione al Registro è invece facoltativa per gli Enti locali e gli altri organismi pubblici, incluse le Università e i Centri di Ricerca, e per le imprese che si associno con Enti pubblici o con gli organismi di volontariato iscritti nel Registro per l'attuazione di specifici interventi. L'iscrizione facoltativa consentirà peraltro un più sistematico coinvolgimento nei meccanismi partecipativi previsti dalla legge.

L'intervento regionale in materia di cooperazione internazionale si svolge nel rispetto della Costituzione italiana e della competenza statale e comunitaria in materia di politica estera e dei rapporti internazionali



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1
(Finalità)

1. La regione Campania con la presente legge promuove ed attua interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, come definiti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, di seguito denominato OCSE e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità o altri eventi emergenziali al fine di garantire la pace e lo sviluppo dei popoli quali valori accolti nel proprio Statuto, in coerenza con i principi della Costituzione italiana, delle Leggi dello Stato e del diritto comunitario e internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. La Regione promuove la cooperazione per lo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario.
3. L'azione della Regione si ispira alle raccomandazioni ed ai principi sanciti e dettati dalle Nazioni Unite con particolare riferimento alla Dichiarazione del Millennio, alle risoluzioni delle conferenze internazionali sulla pace, la cooperazione e lo sviluppo. E' escluso qualunque intervento che possa essere utilizzato, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento e il finanziamento di attività di carattere militare.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
 - b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
 - c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate in particolare:
 - a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana ;
 - b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla tutela del patrimonio ambientale e della biodiversità ;
 - c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale dei paesi interessati;
 - d) al sostegno delle iniziative di promozione del commercio equo e solidale;
 - e) al miglioramento della condizione femminile ed alla realizzazione di pari opportunità, alla tutela dell'infanzia ed alla lotta allo sfruttamento minorile;
 - f) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, alla salvaguardia delle minoranze;
 - g) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territori colpiti da calamità o altri eventi emergenziali.
3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In questo ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.
4. Le iniziative della Regione sono altresì orientate a:
 - a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo;
 - b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della Regione, di cui all'articolo 4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo, favorendone l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Intervento regionale in materia di cooperazione internazionale)

1. L'intervento della Regione in materia di cooperazione internazionale si svolge rispettando i principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio della Campania.
2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la regione Campania provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, ai sensi e nel rispetto del comma 5 dell'art. 117 della Costituzione.
3. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con Enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
4. L'attività di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito dei principi che la riguardano.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale)

1. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti della cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale:
 - a) gli enti locali della Campania ;
 - b) le organizzazioni non governative, di seguito denominate ONG, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni degli immigrati le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale che prevedano nello statuto, come attività principale, la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, che abbiano sede operativa nel territorio regionale da almeno tre anni, siano attivi nel campo della cooperazione e siano dotati di autonomia decisionale; le università, gli enti di ricerca, e le fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;
 - c) le associazioni temporanee di scopo o consorzi senza scopo di lucro costituiti per gli interventi necessari alla realizzazione dei programmi di cui alla presente legge tra, almeno uno dei soggetti di cui alla lettera b) del presente articolo ed uno o più tra questi: organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria, le imprese dotate di certificazione etica, gli istituti di credito di finanza etica nazionali ed internazionali, gli enti locali della Campania.
2. I soggetti di cui al comma 1, promuovono iniziative di cooperazione decentrata rivolte prioritariamente alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate, le associazioni e le istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Registro Regionale della Cooperazione allo Sviluppo e la Solidarietà Internazionale)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge è istituito, con atto della Giunta, il registro Regionale della cooperazione allo sviluppo e la solidarietà Internazionale, al quale possono chiedere l'iscrizione i soggetti di cui all'articolo 4, lett. b).
2. Per i soggetti ex art. 4, lett. b), l'iscrizione al registro Regionale della cooperazione allo sviluppo e la solidarietà Internazionale è obbligatoria ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 15 della presente legge.
3. Il comitato tecnico scientifico previsto all'articolo 14 e sulla scorta dell'istruttoria compiuta dal competente settore cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 13 della presente legge, delibera l'ammissibilità all'iscrizione al registro, inoltre provvede alla verifica ed all'aggiornamento dello stesso con cadenza annuale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6
(Modalità di intervento)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:

- a) iniziative di cooperazione allo sviluppo con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di progetti di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale;
- b) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;
- c) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei Paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità e conflitti armati.

2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte realizzate anche mediante concorso o affidamento ai soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse da soggetti di cui all'articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

(Cooperazione internazionale allo sviluppo e cooperazione decentrata)

1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e nell'ambito della decentralizzazione delle politiche di sviluppo internazionale, effettua iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale, anche d'intesa con le competenti istituzioni Statali, gli organismi comunitari ed internazionali, le altre Regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonché in collaborazione con Stati ed Enti territoriali esteri.
2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:
 - a) la progettazione e la realizzazione di progetti di sviluppo e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi degli istituti di credito di finanza etica nazionali ed internazionali;
 - b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
 - c) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
 - d) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art. 4;
 - e) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) nel limite massimo del cinquanta per cento del costo totale.
3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle Aziende sanitarie locali ed Ospedaliere nonché degli Enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.
4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle pubbliche Amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale della propria Amministrazione e degli Enti da essa dipendenti, di professionalità adeguata alle iniziative.
5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della Regione Campania, del Ministero Affari Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.
6. La Regione promuove l'utilizzo da parte degli enti locali campani della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'articolo 19 del decreto legge 18 febbraio 1993, numero 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, numero 68, per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.
7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica, commerciale e sanitaria.
8. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

(Interventi di emergenza e solidarietà internazionale)

1. La Regione Campania, in caso di eventi eccezionali determinati da calamità naturali, o conflitti armati promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni colpite per ristabilirne dignitose condizioni di vita.
2. L'intervento regionale consiste in:
 - a) raccolta fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio;
 - b) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;
 - c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite nonché alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio della Campania a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo;
 - d) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e di generi di conforto;
 - e) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e l'eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, organismi, istituti, Enti pubblici e privati;
 - f) raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale e degli organismi internazionali;
3. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'articolo 11. Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del rendiconto.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

(Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo)

1. Periodicamente, e con cadenza almeno biennale la Giunta Regionale, tramite il Settore cooperazione allo sviluppo, di cui all'art.13 della presente legge, convoca ed organizza una Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo, con lo scopo di:
 - a) facilitare il dialogo sui temi della presente legge tra i soggetti di cui all'art. 4;
 - b) suscitare un dibattito sull'evoluzione e le metodologie dei programmi di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo;
 - c) dare indicazioni da esprimere nel documento triennale regionale sulla cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 11 della presente legge.
2. La Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo è costituita dai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico in carica, dai soggetti di cui all'art. 4 lett. a) e lett. b). Ad essa possono partecipare, con potere di proposta e discussione, non di voto, anche altri soggetti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10
(Tavoli di Coordinamento)

1. Al fine di concentrare ed accelerare i processi decisionali sono istituiti, in modo permanente, appositi Tavoli di Coordinamento, costituiti dai soggetti di cui all'art. 4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica. I Tavoli di Coordinamento hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo e armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo, ove possibile, una proposta dettagliata da sottoporre a valutazione.

2. I Tavoli di Coordinamento forniscono al Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 14, indicazioni utili alla predisposizione del piano annuale di cui all'art. 12 della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11
(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge.
2. Il documento triennale, predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico, indica tra l'altro, gli obiettivi generali, le priorità di intervento, la definizione dei criteri di valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'art.4, comma 1. Il piano si compone di tre parti:
 - a) il dispositivo di piano;
 - b) il programma finanziario;
 - c) il disciplinare di attuazione.
3. Il dispositivo di piano contiene:
 - a) riferimenti introduttivi di analisi sull'evoluzione del quadro dei rapporti internazionali, in relazione agli indirizzi politici statali e dell'Unione Europea;
 - b) l'analisi delle prospettive delle politiche regionali e locali in Europa e nel mondo;
 - c) l'analisi della situazione nei Paesi e nelle aree nelle quali si svolgono i programmi di cooperazione allo sviluppo internazionale;
 - d) la verifica di attività dei programmi di cooperazione allo sviluppo internazionale già avviati in precedenza da parte di soggetti campani;
 - e) la specificazione delle determinazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo in materia di cooperazione allo sviluppo internazionale;
 - f) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale;
 - g) criteri per l'individuazione dei soggetti, Enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali;
 - h) le iniziative e i programmi di iniziativa regionale, con l'individuazione degli obiettivi specifici e dei contenuti degli interventi;
 - i) i programmi e le iniziative statali ed europei cui la Regione Campania partecipa.
4. Il programma finanziario contiene:
 - a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
 - b) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative e i progetti di interesse regionali e contributi agli Enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse tra progetti di cooperazione allo sviluppo e gli interventi di emergenza.
5. Il disciplinare di attuazione contiene:
 - a) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti di cui all'art. 4;
 - b) le modalità di presentazione delle proposte;
 - c) i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria;
 - d) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.12
(Piano annuale)

1. Ogni anno la Giunta regionale, sentito il parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 14 del presente testo, e sulla base delle linee guida contenute nel documento triennale di indirizzo, di cui all'articolo 11 della presente legge, presenta un piano annuale regionale sulla cooperazione allo sviluppo in cui definisce:

a) l'ammontare totale delle risorse disponibili per l'anno di bilancio, dedicate alla copertura delle attività contenute nella presente legge;

b) la percentuale delle risorse, di cui alla lettera a) del presente articolo, dedicate alle azioni direttamente attuate dalla Regione Campania, quota non superiore al quaranta per cento del totale;

b) la percentuale delle risorse, di cui alla lettera a) del presente articolo, da mettere a disposizione dei soggetti di cui all'art. 4 della presente legge, per progetti di cooperazione allo sviluppo da attuarsi nei Paesi in via di sviluppo;

c) la percentuale delle risorse, di cui alla lettera a) del presente articolo, da mettere a disposizione dei soggetti di cui all'art. 4 della presente legge, per progetti di educazione allo Sviluppo da attuarsi sul territorio regionale campano, quota non superiore al quindici per cento del totale.

d) le modalità di utilizzo della quota di bilancio, diversa da quella di cui alla lettera a) del presente articolo, destinata agli interventi di emergenza, di cui all'articolo 8 del presente testo.

2. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma di cooperazione allo sviluppo e dei relativi progetti in atto.

3. La Regione Campania promuove quei progetti proposti da consorzi di soggetti di cui all'art. 4 comma 1, sub lett a) e lett. b) del presente testo, individuando dei criteri di vantaggio per queste tipologie di progetti nei bandi e nella concessione di fondi relativamente alle finalità della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 13
(Settore Cooperazione allo Sviluppo)

1. Al fine di garantire, nelle materie di cui alla presente legge, la maggior efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione regionale, la necessaria flessibilizzazione delle procedure amministrative, nonché la necessaria tempestività nella loro realizzazione è istituito, con personale dipendente della Regione, il Settore Cooperazione allo Sviluppo, articolato in due servizi, che ha tra l'altro i seguenti compiti:

- a) cura l'istruttoria tecnica dei progetti e delle domande di contributi;
- b) predispone gli atti deliberativi della Giunta Regionale e tutti gli atti consequenziali;
- c) assolve a funzioni di supporto tecnico per l'attività e i compiti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 14;
- d) svolge attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative finanziate ai sensi della presente legge;
- e) fornisce eventuale assistenza amministrativa ed informativa nei contatti con istituzioni
- f) nazionali ed internazionali per gli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 5 e gli enti locali impegnati nella cooperazione allo sviluppo.

2. Il Settore Cooperazione allo Sviluppo, fornisce un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione, nonché coordina e diffonde le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i soggetti interessati. A tal fine realizza, tra l'altro, un sistema informativo sulle attività internazionali che coinvolgono i soggetti regionali che operano nel settore, attraverso l'implementazione del sito web regionale. Utilizza, inoltre, la banca dati ed il supporto fornito dall'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS) al quale la Regione aderisce.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri atti definisce le modalità di organizzazione, l'attribuzione delle competenze ai Servizi del costituendo Settore, nonché la sua allocazione in capo ad una delle Aree Generali di Coordinamento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 13
(Settore Cooperazione allo Sviluppo)

1. Al fine di garantire, nelle materie di cui alla presente legge, la maggior efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione regionale, la necessaria flessibilizzazione delle procedure amministrative, nonché la necessaria tempestività nella loro realizzazione è istituito, con personale dipendente della Regione, il Settore Cooperazione allo Sviluppo, articolato in due servizi, che ha tra l'altro i seguenti compiti:

- a) cura l'istruttoria tecnica dei progetti e delle domande di contributi;
- b) predispone gli atti deliberativi della Giunta Regionale e tutti gli atti consequenziali;
- c) assolve a funzioni di supporto tecnico per l'attività e i compiti del Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 14;
- d) svolge attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative finanziate ai sensi della presente legge;
- e) fornisce eventuale assistenza amministrativa ed informativa nei contatti con istituzioni
- f) nazionali ed internazionali per gli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 5 e gli enti locali impegnati nella cooperazione allo sviluppo.

2. Il Settore Cooperazione allo Sviluppo, fornisce un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione, nonché coordina e diffonde le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i soggetti interessati. A tal fine realizza, tra l'altro, un sistema informativo sulle attività internazionali che coinvolgono i soggetti regionali che operano nel settore, attraverso l'implementazione del sito web regionale. Utilizza, inoltre, la banca dati ed il supporto fornito dall'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS) al quale la Regione aderisce.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri atti definisce le modalità di organizzazione, l'attribuzione delle competenze ai Servizi del costituendo Settore, nonché la sua allocazione in capo ad una delle Aree Generali di Coordinamento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 14
(Comitato tecnico-scientifico)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico-scientifico avente funzione consultiva e propositiva relative alla predisposizione dei programmi ed all'attuazione delle finalità della presente legge, tra le quali:
 - a) la redazione del documento programmatico triennale attraverso il coinvolgimento dei gruppi di concertazione di cui si compone la Conferenza Regionale sulla cooperazione allo sviluppo ex articolo 9 della presente legge;
 - b) parere preventivo sul piano annuale regionale della cooperazione di cui all'articolo 12, proposto dalla Giunta;
 - c) la valutazione ex post dei progetti finanziati e degli interventi realizzati in gestione diretta dalla Regione;
 2. Il Comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composto:
 - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
 - b) due componenti designati dalla Giunta Regionale e due designati dal Consiglio Regionale ai sensi della normativa vigente, individuati tra esperti ed operatori del settore di comprovata competenza e pluriennale esperienza;
 - c) quattro componenti, di comprovata competenza e pluriennale esperienza, eletti dai soggetti iscritti al Registro Regionale di cui all'articolo 5 in sede di Conferenza;
1. Il Comitato si costituisce validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, predisposto entro la prima riunione ed approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Il competente Settore "Cooperazione allo Sviluppo" assicura il necessario supporto logistico - operativo per le riunioni dello stesso.
 2. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 15
(Erogazione dei fondi ai soggetti)

1. L'intervento regionale si attua anche attraverso le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 4 lett. b) e c). In tal caso il concorso finanziario della Regione non potrà superare l'ottanta per cento del costo complessivo del progetto.
2. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale, sulla base del progetto presentato e della durata dello stesso, indica i termini entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al massimo al cinquanta per cento del contributo complessivo assegnato; in caso di progetti pluriennali i termini e gli anticipi rispetteranno la medesima proporzionalità indicata al comma 1 del presente articolo.
3. L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con decreto del Settore Cooperazione allo Sviluppo, previa presentazione di una relazione che attesti lo stato di attuazione del progetto e documenti le spese inerenti le quota di contributo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 16
(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Settore "Cooperazione allo Sviluppo" si occuperà della raccolta delle richieste e della predisposizione dell'elenco di soggetti ammessi all'iscrizione al Registro.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad approvare il piano annuale degli interventi di cui all'articolo 12, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, anche in assenza di mancata approvazione del documento programmatico, di cui all'articolo 11, da parte del Consiglio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.
5. La presente legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

“Interventi regionali per la Cooperazione allo Sviluppo e la Solidarietà Internazionale”

Relazione Tecnico – Finanziaria

La presente norma, essendo di nuova formulazione, necessita degli opportuni finanziamenti per la sua concreta applicazione mediante l'istituzione di apposita UPB la cui spesa è di competenza del bilancio della Regione Campania.

Per i contenuti previsti dalla legge, si quantifica una spesa per il primo anno pari ad € 500.000.00 gravante sulla UPB di nuova istituzione in sede di formulazione del bilancio annuale a partire dal 2012. Per gli anni successivi si provvederà al finanziamento contestualmente alla formazione annuale del bilancio regionale.


On. Luca Colasanto